

N. prot.

N. rep. atti non reg.

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTISSIMO
E LA SOC. COOP. DON LUGANI ONLUS CHE GESTISCE LA
RESIDENZA MONTALBIERI DI VALDAGNO
PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI**

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Altissimo, Via Roma n. 1, C.F. 00519170245, rappresentato dalla Responsabile dell'Area Amministrativa dott.ssa Monica Elena Mingardi, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la citata sede del Comune di Altissimo, la quale dichiara di agire nel presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e della deliberazione di ___ n. ___ del _____;

E

la Residenza Montalbieri con sede a Valdagno loc. Castelvecchio – Via Monte Albieri n. 2, gestita dalla Don Lugani Soc. Coop ONLUS partita IVA 05252550966, rappresentata da Aceto Cosimo, autorizzato con provvedimento del 27/03/2006 come da Visura Ordinaria società di capitali del _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede, il quale agisce in quest'atto nell'interesse, in nome e per conto della società medesima;

PREMESSO

- Che a seguito all'aumento delle richieste di intervento in ambito sociale, il Comune di Altissimo ha intensificato le prestazioni a sostegno delle persone anziane presenti in numero sempre crescente sul territorio;
- Che dal 2010 è stata avviata una collaborazione con la soc. coop. Don Lugani onlus, mediante la struttura Residenza Montalbieri di Valdagno, per l'attuazione di interventi di sostegno finalizzati al miglioramento della qualità della vita degli anziani;
- che presso la Residenza Montalbieri è presente un centro cottura realizzato secondo le norme H.A.C.C.P., che garantisce la salubrità dei prodotti;
- che la Don Lugani s.c.s.o. è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per attività di centro servizi per persone anziane non autosufficienti di primo livello rilasciata dalla Regione Veneto con DGRV prot. 237484 del 07/05/08 decreto n. 60 del 29/04/08 e autorizzazione all'esercizio per attività di centro servizi per persone anziane autosufficienti rilasciata dal comune di Valdagno aut. n. 1/08/SO del 17/07/08;
- che la Don Lugani s.c.s.o. è in possesso dell'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni a persone anziane non auto sufficienti di primo livello rilasciato dalla Regione Veneto con prot. 303682 del 04/06/09 DGRV n. 1476 del 19/05/09 e accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni a persone anziane auto sufficienti rilasciata dal Comune di Valdagno con provvedimento dell'11/11/08;

- che la Don Lugani s.c.s.o. ha stipulato convenzione con Unità Locale Socio Sanitaria n. 5 della regione Veneto, per l'assistenza sanitaria delle persone ospiti non autosufficienti - delibera n. 670 del 22/12/08 ;
- che la Don Lugani s.c.s.o. ha stipulato convenzione con Unità Locale Socio Sanitaria n.5 della Regione Veneto per l'utilizzo posti letto per accoglienza centro servizi Residenza Montalbieri, Prot. N° 44970 MV del 28/12/2009;
- che la Don Lugani s.c.s.o è in possesso di Autorizzazione Sanitaria per lo svolgimento di servizio mensa con cucina, rilasciata dal Comune di Valdagno (VI) Aut. n. 917 Prot n. 16317/DCM7gl;

tutto ciò premesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

La presente convenzione disciplina i criteri e le modalità di erogazione di alcuni servizi di assistenza da effettuarsi presso il domicilio degli utenti o presso la sede della struttura e regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Altissimo e la Don Lugani soc. coop onlus.

Art. 2 – Oggetto

Le prestazioni assistenziali sono rivolte a persone autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti, disabili, temporaneamente inabili o in stato di bisogno, residenti ad Altissimo.

A seconda della tipologia richiesta, il servizio verrà attuato dalla Don Lugani, con propri mezzi e personale, o presso il domicilio del cittadino o

presso la struttura di Valdagno e si articola in una serie di prestazioni i cui obiettivi sono:

a) fornire un aiuto agli anziani e agli invalidi in situazione di disagio al fine di migliorare la loro qualità della vita, mediante il soddisfacimento di bisogni importanti, quali la riduzione del senso di solitudine e il mantenimento dell'autonomia personale;

a) prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita evitandone l'istituzionalizzazione;

c) prevenire e recuperare situazioni di emarginazione.

Art. 3 – Servizi erogati

Le attività oggetto della convenzione possono essere così descritte:

- servizio di consegna pasti a domicilio ad anziani ed invalidi soli o comunque privi di una rete familiare di supporto;
- servizio di accompagnamento al di fuori del territorio comunale, per effettuare visite diagnostiche, esami medici, terapie, ecc. presso presidi ospedalieri o per il disbrigo di pratiche varie, rivolto essenzialmente ad anziani ed invalidi soli o che non hanno una rete familiare di supporto, con difficoltà di deambulazione o comunque con limitata capacità di spostamento;
- servizio di stireria e lavaggio indumenti e biancheria con ritiro e consegna dei capi a domicilio;
- servizio di cura ed igiene della persona (bagno assistito, pulizia del piede diabetico) presso la sede della struttura.

I servizi di assistenza come sopra descritti saranno funzionanti tutti i mesi dell'anno e sono svolti di norma dal lunedì alla domenica per tutte le settimane dell'anno.

Art. 4 – Modalità di effettuazione

Il servizio di consegna pasti a domicilio consiste nella fornitura di pasti confezionati in monoporzioni sigillate a cura della cucina centralizzata o in pluriporzioni contenute in appositi contenitori termici prelevati dalla cucina e distribuiti al domicilio dell'utente e saranno composti da un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta o dolce. Il servizio dovrà essere adeguato alle problematiche alimentari e sanitarie del singolo utente. Il trasporto e la consegna dei pasti verranno effettuati giornalmente, domeniche e festivi compresi.

Relativamente al servizio di accompagnamento al di fuori del territorio comunale, il personale incaricato si farà carico di porre attenzione nel tutelare ed assistere il trasportato sia durante il viaggio sia al momento della salita e della discesa, per i soggetti trasportabili con mezzi civili.

La Don Lugani soc. coop. onlus si impegna a garantire il rispetto della privacy degli utenti assistiti e, per quanto possibile, a garantire la continuità degli operatori addetti ai servizi rispetto agli utenti.

A tal fine, dovrà fornire un elenco degli operatori stabilmente impegnati nei servizi, nonché i nominativi del personale assegnato alle sostituzioni.

Art. 5 – Accesso degli utenti

Il servizio sarà reso a favore di persone residenti nel Comune di Altissimo, anziane, disabili o disagiate, segnalate dal competente ufficio comunale. Il Comune, infatti, raccoglierà le domande e comunicherà alla Residenza

Montalbieri i nominativi degli utenti e la tipologia del servizio richiesto. Parimenti, il Comune comunicherà alla Residenza Montalbieri eventuali cessazioni dovute a rinuncia, decesso o altro.

Art. 6 – Costi dei servizi

Il costo di ogni singolo pasto domiciliare completo ammonta a € 5,50 IVA e trasporto inclusi.

Per il servizio di accompagnamento con automezzi il costo viene determinato in € 0,20 al km e € 18,40 per ogni ora soste comprese.

Il costo del servizio di stireria e lavanderia viene determinato in € 2,00 (IVA esente) per ogni Kg. di biancheria.

I servizi di cura ed igiene della persona effettuati presso la sede della struttura sono così stabiliti:

- a) bagno assistito € 10,00
- b) pedicure del piede diabetico o comunque con problemi € 12,00

I prezzi così stabiliti resteranno invariati per il periodo di vigenza del presente accordo.

Art. 7 - Inserimenti in struttura

La Don Lugani Soc. Coop. Onlus, si impegna a riservare n. 3 posti letto presso Il Centro Servizi Residenza Montalbieri, con tariffa agevolata, sconto del 10% sulla retta in vigore, per eventuali inserimenti provenienti dal territorio del Comune di Altissimo, previo verifica dei requisiti degli aspiranti ospiti, ovvero :

- che l'utente abbia come ultima residenza di civile abitazione il Comune di Altissimo;

- che l'utente sia residente con un'anzianità di residenza di minimo di 5 anni nel comune di Altissimo;
- che l'utente abbia più 65 anni e che le sue condizioni psico-fisiche siano pertinenti ai servizi offerti dal centro servizi.

Art. 8– Pagamenti

Il Comune di Altissimo provvederà al pagamento delle prestazioni rese dalla Residenza Montalbieri su presentazione di fattura mensile da parte della Don Lugani soc. coop. onlus.

Nella fattura (o in documento ad essa allegato) saranno indicati dettagliatamente il numero di prestazioni complessive svolte. Il Comune di Altissimo provvederà al pagamento nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura oppure, nei casi, giustificata impossibilità o per ragioni di forza maggiore, entro il termine più ampio di 90 giorni dal ricevimento.

Il recupero totale o parziale dei costi di partecipazione a carico dell'utenza verrà eseguito dal competente ufficio comunale.

La Don Lugani soc. coop. onlus è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente servizio.

Art. 9 - Durata

La durata della convenzione è fissata in anni tre con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere successivamente prorogata previo accordo tra le parti, qualora sussistano reciproci requisiti di convenienza e di opportunità.

La presente convenzione potrà essere disdetta, previo preavviso di 15 giorni, da una delle due parti, nel caso di inadempienze non risolte o altro giustificato motivo.

Art. 10 - Assicurazioni

La. Don Lugani soc. coop. onlus si impegna a stipulare idonea copertura assicurativa verso terzi al fine di coprire i rischi derivanti dall'espletamento dell'attività oggetto della convenzione esonerando il Comune di Altissimo da ogni responsabilità per danni o incidenti che eventualmente dovessero accadere.

Art. 11 – Disposizioni finali

Ogni variazione del programma di servizio deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

In caso di interruzione dei servizi per motivi straordinari e di forza maggiore la Don Lugani è tenuta a darne comunicazione immediata alle famiglie o ai destinatari dei servizi stessi

La registrazione della presente scrittura privata verrà soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per il Comune di Altissimo

per la Don Lugani soc. coop.
